

Piani di controllo ex art. 19 Legge n. 157/92 ed uso dei mezzi vietati.

**Il TAR Lombardia (MI) convalida una tesi da sempre sostenuta
da Diritto all'ambiente**

Breve nota all'ordinanza n. 22 del 10 gennaio 2020

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

“Il divieto di sparare agli animali da autoveicoli in orario notturno con l'ausilio di fonti luminose artificiali, ancorché previsto espressamente per l'attività venatoria, si estenda anche all'attività di abbattimento programmato, che viene svolta pur sempre con armi da fuoco e rispetto alla quale si pongono le medesime esigenze di tutela dell'incolumità delle persone, oltre che delle specie animali non oggetto di contenimento numerico”.

Nell'ordinanza in rassegna, il TAR Lombardia ha convalidato una tesi, sovente oggetto di contestazione da parte delle Amministrazioni competenti, e di contro da sempre sostenuta da Diritto all'Ambiente, sia sulle pagine di questa rivista che nel corso degli eventi seminari organizzati dalla testata, secondo cui ai piani di controllo straordinari di fauna nociva di cui all'art.19 della legge 11 febbraio 1992 n.157, si applicano i divieti di cui all'art.21 della medesima legge quadro.

In particolare, oggetto del ricorso scrutinato dal TAR Lombardia era un piano di controllo che straordinario che prevedeva, tra l'altro, che le attività di abbattimento avvenissero mediante colpi di arma da fuoco con autoveicoli, nelle ore notturne e con l'ausilio di fonti luminose.

Tali condotte, come ben noto ai nostri Lettori, risultano espressamente vietate dalla legge quadro (cfr. artt. 21 comma 1 lett.i), 30 comma 1 lett.h) ed i), in un contesto in cui, contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni coinvolte e come da sempre

affermato da Diritto all'ambiente, non potrebbe invocarsi la circostanza che nella fattispecie non si sarebbe al cospetto di attività venatoria bensì dell'esecuzione di un piano di controllo.

Sul punto, ha affermato il TAR Lombardia con persuasiva motivazione, il divieto di abbattimento di fauna da autoveicoli in orario notturno con l'ausilio di fonti luminose artificiali, ancorché previsto espressamente per l'attività venatoria, si estende necessariamente anche all'attività di abbattimento programmato, che viene svolta pur sempre con armi da fuoco e rispetto alla quale si pongono le medesime esigenze di tutela dell'incolumità delle persone, oltre che delle specie animali non bersaglio.

Tanto è vero che, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione in un procedimento in cui oggetto di contestazione era esattamente la violazione dell'art.19 della legge quadro, *"i termini "cacciare ed "esercizio venatorio" adoperati dalla legge sono riferibili a qualsiasi attività che comporti l'apprensione o l'abbattimento di esemplari della fauna selvatica, di talché non si ravvisano dati interpretativi per sottrarre al rigore della medesima legge determinati settori di intervento o il perseguimento di finalità particolari"*. (cfr. Cass. Pen. III 31 gennaio 2003 n. 4694)

D'altra parte, le norme violate sono inderogabili dalle Regioni e dalle Amministrazioni locali, stante che, come da granitica giurisprudenza costituzionale, la legge quadro statale, reca principi fondamentali in materia a norma dell'art. 117 comma 2 lett.s) della Costituzione, tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 14 gennaio 2020

In calce l'ordinanza in commento

N. 00022/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02553/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2553 del 2019, proposto da

Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lega Antivivisezione LAV Onlus, Lega per l'Abolizione della Caccia LAC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Gianelli e Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, in Milano;

Provincia di Lodi, non costituita in giudizio;

nei confronti

EPS Ente Produttori Selvaggina, non costituito in giudizio;

ATC Laudense Sud, non costituito in giudizio;

ATC Laudense Nord, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

del decreto dirigenziale 25 settembre 2019 n.13517 della Regione Lombardia, unitamente al “Piano quinquennale 2019-23 di controllo della volpe sul territorio lodigiano” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, della determina della Provincia di Lodi 4 ottobre 2019 n.922, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2020 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le associazioni ricorrenti hanno impugnato il “Piano quinquennale 2019-23 di controllo della volpe sul territorio lodigiano” approvato dalla Regione Lombardia, nonché il Provvedimento della Provincia di Lodi che ne organizza l'esecuzione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia;

ritenuto che, a un sommario esame, proprio di questa fase di giudizio, il ricorso appare fondato quanto al primo e al terzo motivo di ricorso;

ritenuto, in particolare, che il piano di controllo, tramite abbattimento programmato di un certo numero di capi della specie animale oggetto del piano medesimo, possa essere eseguito esclusivamente dai soggetti elencati dall'articolo 19 L. n. 157/1992, e non anche da “operatori espressamente autorizzati, previo corso di preparazione alla gestione faunistica”;

ritenuto, ulteriormente, che il divieto di sparare agli animali da autoveicoli in orario notturno con l'ausilio di fonti luminose artificiali, ancorché previsto espressamente per l'attività venatoria, si estenda anche all'attività di abbattimento programmato, che viene svolta pur sempre con armi da fuoco e rispetto alla quale si pongono le medesime esigenze di tutela dell'incolumità delle persone, oltre che delle specie animali non oggetto di contenimento numerico;

ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, gli atti impugnati vadano sospesi nelle sole parti in cui prevedono che all'attività di abbattimento programmato possano partecipare anche “operatori espressamente autorizzati, previo corso di preparazione alla gestione faunistica” e in cui consentono di svolgere l'attività di abbattimento da autoveicoli in orario notturno e con l'utilizzo di fonti luminose artificiali, mentre per il resto ne vada mantenuta l'efficacia;

ritenuto, conseguentemente, di accogliere parzialmente – nei limiti sopra detti – la domanda cautelare, e di compensare, trattandosi di un accoglimento parziale, le spese della presente fase di giudizio;

ritenuto, infine, di fissare per la trattazione del merito del giudizio la pubblica udienza del 16.07.2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) accoglie parzialmente la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 luglio 2020;

Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Oscar Marongiu, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alessandra Tagliasacchi

IL PRESIDENTE

Rosalia Maria Rita Messina

IL SEGRETARIO